Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 117° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 14 maggio 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 127 DEL 14 MAGGIO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico**: Speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980, sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SESTA estrazione eseguita il 24 aprile 1976; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4388)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 aprile 1976, n. **214**.

Aumento del contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, fatta esclusione dell'assunzione di nuovo personale, previsto dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 566, nella misura di L. 150.000.000, è elevato, a partire dall'anno finanziario 1976, a L. 300.000.000.

Art. 2.

All'onere di L. 150.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1976

LEONE

MORO — COSSIGA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 aprile 1976, n. **215**.

Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1963 n. 388, contenente norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 1 della legge 4 marzo 1963, n. 388, è sostituito dal seguente:

« Il Governo ha facoltà, nei confronti dei Paesi che limitano la libera concorrenza dei traffici marittimi internazionali con misure pregiudizievoli per la marina mercantile italiana — quali riserve di traffico, concorrenza non commerciale, regolamentazioni portuali e fiscali preferenziali, regimi di controllo o doganali intesi ad influire sulla scelta della bandiera — di sottoporre ad autorizzazione il trasporto su navi battenti bandiera di detti Paesi o su navi che, pur non battendo la bandiera di detti Paesi, usufruiscono comunque dei benefici derivanti dalle suddette misure ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1976

LEONE

MORO — GIOIA — RUMOR — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 12 aprile 1976, n. **216**.

Provvedimento per il complesso archeologico di Pompei.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' disposto a favore della soprintendenza alle antichità di Napoli e Caserta un finanziamento straordinario di lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1976 e lire 500 milioni rispettivamente negli

esercizi finanziari 1977, 1978, 1979 e 1980, per opere di manutenzione, restauro, salvaguardia e valorizzazione della zona archeologica di Pompei scavi.

Art. 2.

Il finanziamento di cui all'articolo 1 è destinato al restauro e alla protezione delle strutture e decorazioni degli edifici, nonché degli oggetti mobili, alla ristrutturazione dei laboratori e dei servizi, al completamento della recinzione del complesso archeologico, all'ampliamento e all'adeguata sistemazione dell'*Antiquarium*, alla prosecuzione dei lavori di scavo e alle spese per gli espropri occorrenti.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante riduzione di lire 1 miliardo dello stanziamento inscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno; per i successivi esercizi finanziari, a carico di appositi capitoli da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1976

LEONE

MORO — PEDINI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 12 aprile 1976, n. **217**.

Concessione di un contributo annuo a favore della Società italiana di fisica per la pubblicazione della rivista « Il Nuovo Cimento ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il quinquennio dal 1975 al 1979 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, a favore della « Società italiana di fisica », con sede in Bologna. Tale contributo sarà destinato alla pubblicazione della rivista « Il Nuovo Cimento ».

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1976

LEONE

MORO — MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 20 aprile 1976, n. **218**.

Conferimento di posti ad idonei dei concorsi pubblici presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 e nell'articolo 5, ultimo comma, della legge 12 agosto 1974, n. 370, è prorogata al 31 dicembre 1976 per la disponibilità dei posti e al 30 giugno 1977 per il conferimento dei posti stessi, limitatamente alla tabella XIV di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il termine fissato dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, modificato dall'articolo 11 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per l'utilizzazione degli idonei dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale della tabella XXIII, di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è prorogato di tre anni nei confronti degli idonei del concorso a 362 posti di operatore ULA, bandito con decreto ministeriale 19 aprile 1971, n. ULA/A/9118.

Per i concorsi di accesso alle qualifiche iniziali della tabella VII, nonché delle tabelle X, XII e XIV, di cui, rispettivamente, agli articoli 124 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono essere assunti idonei nel limite dei posti che risultino disponibili nel triennio successivo alla data di approvazione delle relative graduatorie e secondo l'ordine di queste ultime.

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile ai concorsi banditi in data non anteriore al 1° dicembre 1974.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1976

LEONE

MORO — ORLANDO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 20 aprile 1976, n. **219**.

Interpretazione autentica della legge 19 maggio 1975, n. 223, concernente interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077 e 28 dicembre 1970, n. 1079, relativamente al riassetto di carriera di taluni dipendenti ex mansionisti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le dizioni contenute nell'articolo 1 della legge 19 maggio 1975, n. 223: « Gli impiegati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni » e « alla qualifica di operatore superiore, parametro 218 » devono intendersi, rispettivamente, come « Gli impiegati delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » e « alla qualifica di operatore principale o equiparata, parametro 218 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1976

LEONE

MORO — ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 20 aprile 1976, n. **220**.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1975 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare nell'esercizio 1975 i limiti di spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal personale dipendente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, rispettivamente, nella misura massima di lire 10.000 milioni e di lire 820 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1975, ammontante complessivamente a lire 10.820 milioni, si provvede:

per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 273 e 276 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, rispettivamente per lire 7.500 milioni e per lire 2.500 milioni;

per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione dello stanziamento del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 per lire 820 milioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono assumere impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1976

LEONE

MORO — ORLANDO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 26 aprile 1976, n. **221**.

Misura dell'imposizione sul gasolio introdotto nel comune di Livigno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli anni 1974-75 il gasolio introdotto nel comune di Livigno è soggetto al diritto speciale previsto dalla legge 1° novembre 1973, n. 762, nella misura di L. 0,05 al litro.

Art. 2.

La misura di lire trenta al litro per la benzina, stabilita dall'articolo 3, lettera *a*), della legge 1° novembre 1973, n. 762, è elevata a lire cinquanta.

Art. 3.

Il decreto del Ministro per le finanze, previsto dall'articolo 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ha validità annuale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1976

LEONE

MORO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 26 aprile 1976, n. **222**.

Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, in rapporto alla legge 22 novembre 1972, n. 771, recante norme per l'istituzione della seconda Università statale di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La norma di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247, non si applica nei confronti degli espropri disposti in base alla legge 22 novembre 1972, n. 771, recante norme per l'istituzione della seconda Università di Roma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1976

LEONE

MORO — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 26 aprile 1976, n. **223**.

Cancellazione dall'elenco delle vie navigabili di seconda classe del tratto urbano compreso tra il « sostegno » e la « curva Mariani » del rione Porta a Mare, facente parte del canale navigabile « Pisa-Livorno ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il tratto urbano compreso tra il « sostegno » e la « curva Mariani » nel rione Porta a Mare, facente parte del canale navigabile « Pisa-Livorno » iscritto tra le vie navigabili di seconda classe con regio decreto 8 giugno 1911, n. 823, e confermato in tale classe con decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536, è cancellato dall'elenco delle vie navigabili di seconda classe ed è consegnato al comune di Pisa affinchè provveda al suo tombamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1976

LEONE

MORO — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 28 aprile 1976, n. **224**.

Partecipazione italiana alle manifestazioni culturali indette nel 1976 per il secondo centenario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 220 milioni per la partecipazione italiana alle manifestazioni culturali indette nel 1976 per il secondo centenario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America.

Art. 2.

All'onere di lire 220 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, sarà munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1976

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO — PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 28 aprile 1976, n. **225**.

Contributo annuo a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per il triennio 1975-77.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo di L. 32.500.000 annue, per il triennio 1975-77, a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

Art. 2.

All'onere di L. 32.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976 si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1976

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 29 aprile 1976, n. **226**.

Norme integrative e modificative dell'articolo 12 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga all'articolo 12 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, le somme residue provenienti dagli stanziamenti delle precedenti leggi sul credito agevolato al commercio, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della predetta legge possono essere impiegate per la concessione del contributo statale previsto dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive proroghe e modificazioni, sulle domande presentate nel termine del 31 marzo 1975 di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1974, n. 713.

Le suddette domande sono sottoposte non oltre il 30 giugno 1976, per il prescritto parere, all'esame del comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, integrato ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1961, n. 649. I relativi contratti devono essere stipulati non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'istituto finanziatore del parere favorevole espresso dal predetto comitato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1976

LEONE

MORO — COLOMBO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. **227**.

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Contributo speciale alla regione Friuli-Venezia Giulia

Art. 1.

Al fine di avviare la ricostruzione nei comuni indicati dalla regione Friuli-Venezia Giulia in sede di determinazione delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 1976, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è assegnato alla regione stessa un contributo speciale di lire 200 miliardi.

Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi di cui alla citata legge regionale, tenendo conto dei seguenti criteri:

1) *Industria, commercio, artigianato e turismo*:

concessione alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche di contributi per investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti e la ricostituzione delle scorte. Il contributo potrà estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento, e, nel caso di concorso di contributo in conto capitale e di contributo in conto interessi, nella determinazione della misura dei contributi si dovrà tener conto del concorso stesso.

2) *Agricoltura*:

concessione di contributi di pronto intervento e per il ripristino delle strutture nonché per le spese di raccolta del bestiame allontanato o disperso in conseguenza del terremoto e per l'alimentazione dello stesso effettuate per il periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza. Nella erogazione dei contributi la regione si atterrà ai criteri di cui agli articoli 3 e 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

3) *Opere pubbliche ed edilizia*:

a) riattamento e ripristino delle abitazioni danneggiate mediante l'esecuzione dei lavori necessari a renderle abitabili;

b) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione. Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie;

c) ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e di strade nonché di ogni altra opera di interesse degli enti locali;

d) erogazione di eventuali sovvenzioni straordinarie agli istituti autonomi per le case popolari;

e) acquisto eventuale di aule mobili o ad elementi componibili da destinare ai comuni ed alle province per le zone in cui, per le devastazioni causate dal sisma, non sia possibile provvedere ad assicurare il servizio scolastico dal 1° ottobre 1976.

La ricostruzione dovrà avvenire nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti, salvo che prevalenti motivi tecnici rendano necessaria la ricostruzione di singoli immobili in altro sito.

I lavori di ricostruzione e le riparazioni strutturali degli edifici dovranno essere eseguiti con il rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, anche nei comuni non classificati ai sensi dell'art. 3, lettera *a*), della legge medesima.

Con legge regionale saranno determinate le modalità degli interventi nonché le procedure relative, anche in deroga alle norme vigenti.

I provvedimenti adottati dalla regione in attuazione del presente articolo nonché quelli adottati ai sensi della legge regionale sopra citata sono sottoposti soltanto al controllo successivo della Corte dei conti, in deroga all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

Fondo di rotazione

Art. 2.

Presso il fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia è costituita una gestione speciale, con contabilità separata, a cui affluirà l'apporto di lire 100 miliardi di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 198.

Le eventuali somme che residueranno dall'impiego dei suddetti 100 miliardi, come pure i rientri dei finanziamenti accordati a valere sull'importo anzidetto affluiranno a tale fondo di rotazione per essere utilizzate per le finalità di cui alla ricordata legge 30 aprile 1976, n. 198.

La gestione speciale ha lo scopo di finanziare le iniziative economiche intese alla ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto nei territori di Udine e Pordenone.

Alla gestione speciale si applicano tutte le norme, anche fiscali, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Cassa di risparmio di Trieste e quella di Gorizia sono autorizzate a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo, ove occorra anche in deroga a norme di legge e di statuto. Le convenzioni di cui all'art. 5 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, potranno essere stipulate anche con altri istituti di credito a medio e lungo termine, con altre casse di risparmio e aziende di credito, all'uopo designate con decreto del Ministro per il tesoro.

Il tasso di interesse e ogni altra condizione e modalità relative ai finanziamenti accordati per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto sono stabilite, su proposta del comitato di gestione del fondo di rotazione, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Provvidenze per i lavoratori

Art. 3.

Ai lavoratori dipendenti da imprese di tutti i settori economici, sospesi dal lavoro o lavoranti a orario ridotto in conseguenza degli eventi sismici, è corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, nonchè il trattamento per assegni familiari.

Il trattamento di integrazione spetta anche agli apprendisti, nonchè agli impiegati e ai dirigenti nella misura stabilita per gli impiegati dall'art. 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto durante l'intero periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per la durata massima di un anno, prorogabile per periodi semestrali con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Ai lavoratori in regime di integrazione salariale che vengono avviati da enti locali territoriali a lavori relativi ad opere e servizi di pubblica utilità spetta una integrazione a carico degli enti stessi fino a raggiungere l'intera retribuzione.

Le sedi provinciali dell'I.N.P.S. provvedono a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, imputandone la spesa ad una contabilità speciale.

Il trattamento di integrazione di cui al primo comma è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

I periodi di sospensione per i quali è concesso il trattamento di cui al primo comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa, nonchè ai fini del diritto all'assistenza sanitaria e si aggiungono al periodo di 36 mesi di cui all'art. 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Art. 4.

Ai lavoratori dipendenti occupati alla data degli eventi sismici, i quali non conseguono il diritto al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3, in quanto non è prevista la ripresa dell'attività aziendale, spetta l'indennità di disoccupazione speciale nella misura di L. 5.000 giornaliere, nonchè il trattamento per assegni familiari. Il medesimo trattamento è applicato a coloro che avevano diritto alle prestazioni di disoccupazione alla data del 6 maggio 1976.

Il trattamento di cui al precedente comma è disposto per la durata massima di 12 mesi.

Tale periodo è riconosciuto utile d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa, nonchè per il diritto all'assistenza sanitaria.

Art. 5.

I trattamenti di cui agli articoli 3 e 4 non sono cumulabili con altri trattamenti di attività, di integrazione salariale e di disoccupazione.

Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli.

Art. 6.

Nei comuni indicati a norma dell'art. 20 la regione può istituire speciali cantieri di lavoro, finalizzati al ripristino di opere e servizi di pubblica utilità danneggiati dal sisma, affidandone la gestione alle amministrazioni comunali e ad altri enti pubblici.

Art. 7.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° maggio 1976 e fino a tutto il periodo di paga scaduto entro la data del 31 dicembre 1976 è concesso lo sgravio nella misura del 50 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle aziende di tutti i settori produttivi per il personale occupato nei comuni indicati a norma dell'art. 20.

Lo sgravio si applica nella stessa misura anche ai contributi a carico dei lavoratori.

Nei comuni colpiti dal terremoto è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle aziende di tutti i settori produttivi, dovuti per i periodi di paga scaduti entro il 31 dicembre 1976.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un triennio.

Art. 8.

Ai titolari di pensione a carico dell'I.N.P.S., residenti nei comuni indicati ai sensi dell'art. 20, i quali fruiscono di un trattamento che da solo o cumulato con altri trattamenti pensionistici non superi la misura del minimo di pensione del fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonchè ai titolari di pensione sociale e di rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale di importo non superiore al predetto minimo, è corrisposta una sovvenzione speciale di L. 200.000 *una tantum*.

La prestazione di cui al precedente comma è anticipata dall'I.N.P.S. e non è cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 9.

Nei comuni indicati a norma dell'art. 20 è concessa la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'assicurazione contro le malattie, per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'E.N.A.O.L.I., relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra il 6 maggio e il 31 dicembre 1976.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi, da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un triennio.

Art. 10.

I coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari residenti nei comuni indicati a sensi dell'art. 20, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, nonché all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi sismici, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'E.N.A.O.L.I. limitatamente alle rate comprese nel periodo da maggio 1976 a giugno 1977.

Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'I.N.P.S. a favore dei rispettivi assicurati alla scadenza della rata esattoriale in cui opera l'esonero.

L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto degli eventi sismici.

Art. 11.

Ai titolari di azienda residenti nei comuni indicati ai sensi dell'art. 20 iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'I.N.P.S., rispettivamente con leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613, i quali siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici, è anticipata dalle suddette gestioni una sovvenzione speciale di L. 300.000 *una tantum*.

Quando i titolari di azienda non siano iscritti nelle gestioni anzidette, la sovvenzione è corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, previa esibizione di delega in carta semplice rilasciata dal titolare dell'azienda, con firma autenticata.

L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'I.N.P.S. entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto degli eventi sismici.

Art. 12.

L'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli da 3 a 11 graverà sul bilancio dello Stato che provvederà a rimborsare all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e alle altre gestioni interessate — a far tempo dal 1977 e sulla base delle risultanze annuali di gestione — le somme dagli stessi anticipate o non riscosse per sgravi contributivi in attuazione dei predetti articoli, nell'ambito della rispettiva competenza.

Interventi di competenza del Ministero dell'interno

Art. 13.

Ai comuni indicati a norma del successivo art. 20 sono concessi per gli anni 1976 e 1977 contributi da parte dello Stato per il conseguimento del pareggio economico dei rispettivi bilanci.

La concessione dei contributi di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro per l'interno, sentito l'organo regionale di controllo.

Al pagamento dei contributi provvedono i prefetti di Pordenone e di Udine mediante ordinativi tratti sulla propria contabilità speciale, alla quale sono accreditati i fondi occorrenti.

Nelle more dei provvedimenti previsti dal primo comma i prefetti di Pordenone e di Udine possono corrispondere anticipazioni in misura non superiore alla metà dell'importo del contributo concesso per l'anno precedente. Per il 1976 l'importo dell'anticipazione non potrà superare il terzo delle spese correnti previste per il bilancio 1975.

Per la concessione dei contributi previsti nel presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 3.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi di cui al presente articolo non si osservano le limitazioni previste dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 14.

E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1976, per la concessione di contributi e sovvenzioni per eventi eccezionali ed erogazioni per provvidenze contingenti ai comuni indicati a norma dell'art. 20 ed alle amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone.

Art. 15.

E' autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1976, per provvedere ai seguenti interventi:

a) per assistenza straordinaria ed altre esigenze di carattere straordinario: lire 6.500 milioni;

b) per assistenza in natura con distribuzione di materiale vario: lire 8.000 milioni;

c) per contributi ad enti assistenziali pubblici e privati: lire 500 milioni.

Art. 16.

Alle famiglie che abbiano perduto uno o più componenti per causa del terremoto è concesso un contributo fino a lire 2 milioni.

A tale scopo, il capo famiglia o, in caso di suo decesso, colui che ha la rappresentanza del nucleo familiare, deve produrre alla prefettura una domanda corredata da dichiarazione del sindaco del proprio comune che attesti le generalità e la residenza del congiunto o dei congiunti deceduti, la sua appartenenza al nucleo familiare e il grado di parentela, nonché la data del decesso.

Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1976.

Art. 17.

Ai capi famiglia che a causa degli eventi sismici di cui all'art. 20 abbiano perduto vestiario o biancheria, mobili o suppellettili dell'abitazione sarà corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire un milione.

Il contributo spetta a coloro il cui reddito complessivo comprensivo dei redditi del coniuge e dei figli minori conviventi, non ha superato nell'anno 1975 l'ammontare di lire 4 milioni e 500 mila.

Il contributo è corrisposto dalla prefettura, su domanda degli interessati, da presentarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, contenente l'indicazione dell'entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili e delle suppellettili perduti e corredata da una dichiarazione resa ad un funzionario della medesima prefettura attestante la situazione reddituale di cui al precedente comma. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per la corresponsione del contributo di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1976.

Si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma del precedente articolo.

Art. 18.

E' costituito un fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato ad interventi ai fini del soccorso in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del maggio 1976 nonchè per la concessione di anticipazioni per il funzionamento dei servizi al cui coordinamento è preposto il commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Il fondo è alimentato dallo stanziamento di lire 10 miliardi, che a tal fine viene iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 del Ministero dell'interno, dalle somme che il Ministero dell'interno è autorizzato a prelevare dai capitoli di spesa del medesimo stato di previsione relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamità, ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonchè ad assistenza in natura.

Le disponibilità del fondo sono versate ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale di Udine. I relativi ordinativi di pagamento sono emessi a firma del commissario o di un suo delegato.

Le somme provenienti da oblazioni di enti o privati, indirizzate al commissario a mezzo del conto corrente postale n. 24/21664, saranno dal commissario versate alla regione Friuli-Venezia Giulia secondo le modalità da questa indicate.

Operazioni elettorali

Art. 19.

Nei comuni indicati a norma dell'art. 20 del presente decreto la ricostituzione e l'aggiornamento delle liste elettorali può avvenire fino al decimo giorno antecedente a quello delle elezioni.

Gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni predetti che nei giorni delle elezioni si trovino fuori del comune di iscrizione sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano con le modalità previste dall'art. 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 363.

Proroga e sospensione dei termini

Art. 20.

Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 1976, ed indicati nell'ambito delle province di Udine e di Pordenone con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la regione, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali e convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che scadono nel periodo dal 6 maggio al 31 dicembre 1976.

Per lo stesso periodo è parimenti sospeso il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni stessi emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 6 maggio 1976, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto dei fondi rustici, il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di beni demaniali, siti nei comuni di cui al precedente comma, e dei contributi consorziali che sono scaduti o che scadono durante il periodo indicato.

E' parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma del presente articolo relativamente alle obbligazioni da adempiere o ai diritti da esercitare in altri comuni, in favore delle persone che provino di non aver potuto osservare i termini stessi per essersi trovate nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma.

Art. 21.

Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei comuni indicati a norma del precedente art. 20, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

E' sospesa inoltre, sino al 31 dicembre 1976, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati.

Art. 22.

Per gli autoveicoli di proprietà di residenti nei comuni indicati a norma del precedente art. 20 il premio dell'assicurazione obbligatoria, di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, per le scadenze comprese tra il 6 maggio e il 30 giugno 1976, può essere pagato il 60° giorno dopo quello della scadenza, ferma restando per tale periodo la disposizione del secondo comma dello art. 1901 del codice civile e quella dell'art. 7, secondo comma, della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui alla data del 6 maggio 1976 fosse in corso il termine indicato nell'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Art. 23.

I termini di 90 giorni di cui agli articoli 5, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 6 maggio 1976 nei comuni indicati a norma del precedente art. 20.

La cifra di L. 100.000, di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, così come modificato dalla legge 26 maggio 1975, n. 187, è elevata a L. 500.000.

Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione degli eventi calamitosi di cui all'art. 1 del presente decreto sono effettuate gratuitamente.

Provvedimenti in materia tributaria

Art. 24.

La sospensione di cui all'art. 20 del presente decreto ha efficacia anche ai fini degli adempimenti stabiliti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti o scadono nel periodo 6 maggio-31 dicembre 1976 nei comuni indicati a norma dello stesso articolo.

Restano esclusi dalla sospensione di cui al precedente comma i termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

Art. 25.

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia è prorogato al 30 settembre 1976.

Alla stessa data sono prorogati i termini, aventi scadenza tra il 6 maggio e il 29 settembre 1976, per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con domicilio fiscale nei territori dei comuni di cui al precedente comma.

E' inoltre prorogato alla stessa data del 30 settembre 1976 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 da parte del personale civile e militare dipendente dallo Stato

o da enti pubblici avente domicilio fiscale in comuni diversi da quelli di cui al primo comma del presente articolo, e che da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, risulti, nel periodo dal 6 al 24 maggio 1976, impegnato nell'opera di soccorso nelle zone terremotate.

Agli effetti delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono valide le dichiarazioni presentate, entro il 30 settembre 1976, dai sostituti di imposta e dalle società e associazioni di cui all'art. 6 dello stesso decreto aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al primo comma.

Per gli immobili ubicati nel territorio dei comuni indicati a norma del precedente art. 20 i termini per la presentazione della dichiarazione per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili per decorso del decennio aventi scadenza tra il 6 maggio ed il 31 dicembre 1976, sono prorogati al 31 gennaio 1977.

I versamenti da effettuare a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il 15 maggio ed il 15 giugno 1976 da parte dei sostituti di imposta aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al primo comma, devono essere effettuati non oltre il 15 settembre 1976.

Art. 26.

Per i contribuenti residenti nei comuni indicati a norma del precedente art. 20 è concessa la sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 1976 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi nonché dei tributi degli enti diversi dello Stato riscuotibili mediante ruoli.

E' altresì sospesa sino al 31 dicembre 1976 la riscossione dei tributi soppressi dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché dei tributi locali non riscuotibili per ruolo.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597 e 599, dei predetti comuni, avente domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la sospensione della riscossione dei tributi di cui al primo comma del presente articolo purché la parte del reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni indicati a norma del precedente art. 20, concorra almeno nella misura del 70% alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.

La riscossione delle imposte sospesa a norma dei precedenti commi è effettuata a partire dalla scadenza di febbraio 1977 in dodici rate, senza applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e della maggiorazione prevista dall'art. 297-*septies* del testo unico della finanza locale come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.

Art. 27.

I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni indicati a norma dell'art. 20 tenuti, successivamente alla data del 6 maggio 1976, alla presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed al versamento della imposta sul valore aggiunto, sono dispensati dalle dichiarazioni e dai versamenti e devono comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1976 anche le operazioni effettuate dal 6 maggio 1976. L'imposta corrispondente deve essere versata in unica soluzione nel termine stabilito per la dichiarazione annuale.

Le operazioni effettuate tramite sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi, ubicati nei comuni indicati a norma dell'art. 20 possono essere indicate, dalle imprese aventi domicilio, residenza o stabile organizzazione in comuni diversi da quelli suindicati, nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1976, versando contemporaneamente la corrispondente imposta.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, gli adempimenti di cui agli articoli 21, 23, 24, 25 e 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica sono prorogati al 31 dicembre 1976.

Art. 28.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 7 maggio 1976 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto del terremoto del maggio 1976.

In caso di distruzione o di demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobili ancora utilizzabile.

Le successioni dei deceduti a causa del terremoto del maggio 1976 sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale nonchè da ogni altra tassa o diritto.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte.

Per conseguire le agevolazioni tributarie dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.

Art. 29.

I redditi dei fabbricati, i redditi dominicali dei terreni ed i redditi agrari prodotti nei comuni indicati a norma dell'art. 20, per l'anno 1976 sono esclusi dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Art. 30.

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai comuni indicati a norma del precedente art. 20 di rivedere, entro il 31 dicembre 1976, la posizione fi-

scale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali relativamente allo anno 1976.

Gli sgravi di cui al precedente comma saranno disposti con deliberazione consiliare.

Art. 31.

Le erogazioni in danaro o in natura effettuate in soccorso delle popolazioni dei comuni indicati dalla regione in sede di determinazione delle zone colpite dai terremoti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, non concorrono a formare il reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito e sono deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante.

Art. 32.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Disposizioni per le scuole

Art. 33.

Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami relativi al corrente anno scolastico degli alunni residenti nei comuni indicati a norma del precedente art. 20 si applicano le norme di cui al presente articolo.

La promozione da una classe a quella immediatamente successiva, ivi compresa la promozione alla terza classe elementare, avviene a seguito di scrutinio formulato dall'insegnante di classe o, in mancanza, sulla base degli elementi in possesso del direttore didattico competente. Ugualmente per scrutinio finale, formulato dall'insegnante di classe o sulla base degli elementi in possesso del direttore didattico, si consegue la licenza di scuola elementare.

La promozione da una classe a quella immediatamente successiva di scuola secondaria avviene a seguito di scrutinio formulato dal competente consiglio di classe, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli alunni e anche in assenza di uno o più componenti del consiglio.

Per gli alunni interni di terza media e dell'ultimo anno di corso degli istituti professionali e d'arte, di scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, gli scrutini finali formulati con le modalità di cui al precedente comma tengono luogo rispettivamente degli esami di licenza media e di qualifica e di diploma di maestro d'arte. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli alunni delle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute residenti nei comuni di cui al precedente primo comma che frequentano scuole ubicate in comuni diversi da quelli di residenza.

Per i candidati privatisti agli esami di idoneità a classi di scuole secondarie, di licenza di scuola media e di qualifica professionale, residenti nei comuni di cui al precedente primo comma i provveditori agli studi di Udine e Pordenone indiranno apposite sessioni di esami che consisteranno nelle sole prove orali.

I candidati agli esami di maturità, sia interni che privatisti, residenti nei comuni indicati a norma del precedente art. 20 o che comunque abbiano frequentato nel corrente anno scolastico scuole di tali comuni sostengono soltanto le prove orali previste, nella sessione ordinaria o, a loro scelta, in apposita sessione che verrà indetta nel mese di settembre 1976.

La stessa disposizione si applica anche alle candidate che sostengono gli esami di abilitazione all'insegnamento delle scuole del grado preparatorio.

Le norme, di cui al presente articolo, si applicano anche ai corsi popolari di istruzione elementare, ai corsi di richiamo e di aggiornamento culturale e ai corsi statali sperimentali per il conseguimento della licenza di scuola media organizzati a favore dei lavoratori.

Art. 34.

Ai fini del compimento del periodo di servizio richiesto per la maturazione del diritto alla retribuzione fino al 30 settembre 1976 — 180 giorni di servizio anche non continuativo o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino alle operazioni di scrutinio finale — i docenti non di ruolo in servizio nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dei comuni indicati a norma del precedente art. 20 sono considerati in servizio effettivo fino alla data prevista per l'espletamento delle operazioni di scrutinio finale nelle altre provincie.

I docenti non di ruolo che, nonostante la valutazione del servizio prevista dal precedente comma, non maturino il diritto alla retribuzione sino al 30 settembre 1976, hanno diritto ad essere retribuiti sino alla data di chiusura delle operazioni di scrutinio finale stabilita per le altre province, purché abbiano avuto una nomina valida sino alla data predetta.

Interventi vari

Art. 35.

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio delle opere di conto dello Stato nonché degli edifici pubblici e di uso pubblico, degli acquedotti, delle fognature, degli ospedali, degli edifici scolastici e scuole materne, di strade e di ogni altra opera di interesse degli enti locali, è autorizzato lo stanziamento di lire 15.000 milioni, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1976.

I lavori di ripristino indicati nel primo comma dovranno eseguirsi ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Agli interventi previsti nel presente articolo, ad eccezione di quelli riguardanti l'edilizia demaniale e di culto, provvede la regione Friuli-Venezia Giulia.

Per il ripristino definitivo e la ricostruzione delle opere di edilizia demaniale e di culto è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1976.

Per la ricostruzione, riparazione e riattamento a cura dell'Amministrazione militare di immobili è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1976.

Per i lavori di riattamento e di definitivo ripristino delle caserme dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere per lire 500 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 500 milioni nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1976.

Art. 36.

Per i fini di cui all'art. 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641, richiamati dall'art. 8 della legge 5 agosto 1975, n. 412, e prescindendosi dall'osservanza delle disposizioni di cui all'ultimo comma del detto art. 8, i fondi stanziati per l'anno finanziario 1976 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sono assegnati, entro il limite di lire 7.000 milioni, alla regione Friuli-Venezia Giulia che provvede a ripartirli tra gli enti locali secondo le esigenze.

Art. 37.

Per fronteggiare particolari e urgenti situazioni determinate da esigenze tecniche e sanitarie, nelle zone terremotate della regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministero della sanità è autorizzato ad acquistare materiale profilattico, sieri, vaccini e quanto altro necessario per prevenire l'insorgere nelle zone predette di malattie infettive, nonché per interventi urgenti curativi e riabilitativi in favore delle popolazioni interessate.

Per gli acquisti di cui al comma precedente il Ministro per la sanità può provvedere anche a trattativa privata fino ad un importo non superiore a lire 500 milioni per ciascun contratto, alla cui stipulazione si può procedere in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, secondo comma, e, limitatamente al parere del Consiglio di Stato, agli articoli 9, 13 e 15, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Alla esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del comma precedente può provvedersi anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessità di procedere all'immediato acquisto di materiale di pronto impiego e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministro per la sanità provvede con atti di riconoscimento di debito ai quali si applicano le deroghe di cui ai precedenti commi.

La dotazione del cap. 2031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1976, al quale vanno imputate le spese di cui al presente articolo, è elevata a lire 12.500 milioni.

Il Ministro per la sanità è autorizzato ad emettere sui fondi di cui al quinto comma ordini di accreditamento in favore dei medici e dei veterinari provinciali della regione Friuli-Venezia Giulia fino alla concorrenza dell'importo di lire 100 milioni, in deroga agli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Il Ministro per la sanità è autorizzato ad erogare alla regione Friuli-Venezia Giulia contributi fino all'ammontare di lire 2.000 milioni per l'acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie degli enti ospedalieri delle zone terremotate.

Alla spesa relativa si provvede mediante riduzione del cap. 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1976 per il corrispondente importo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38.

I dipendenti civili e militari dello Stato e di altri enti pubblici, in servizio presso uffici aventi sede nelle province di Udine e Pordenone, che hanno presentato domanda di esodo volontario, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, con decorrenza dal 1° luglio 1976 e 1° gennaio 1977, possono essere trattenuti in servizio, su loro richiesta, fino al 30 giugno 1977.

Art. 39.

E' riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nei comuni indicati a norma del precedente art. 20, o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

Ai cittadini riconosciuti invalidi da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'I.N.A.I.L. per l'esatta individuazione del grado di invalidità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al titolo I del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di invalidità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di invalidità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dallo Istituto erogatore mediante congrua rateazione, che comunque non potrà superare le 60 rate.

Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità, di cui al primo comma del presente articolo, vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopra citato.

Per coloro che non rientrano tra le categorie dei lavoratori dipendenti, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per la determinazione della rendita di invalidità e di reversibilità sono stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'I.N.A.I.L., con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato a far tempo dal 1977.

Art. 40.

Agli abbonati telefonici danneggiati dal terremoto, indicati dalle autorità locali e residenti nei comuni determinati a norma del precedente art. 20. non saranno addebitati gli importi relativi al traffico telefonico effettuato nel mese di maggio 1976; inoltre agli stessi abbonati sarà concessa la riduzione del 50 per cento sugli addebiti per il traffico svolto nei mesi di giugno e luglio 1976. Non saranno altresì addebitati ai predetti abbonati i canoni relativi al secondo trimestre del 1976, indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1976, n. 55.

Gli importi dovuti per i servizi telefonici, relativi ai periodi antecedenti al mese di maggio 1976 e quelli da corrispondere fino al 30 settembre dello stesso anno, possono essere versati, senza alcuna maggiorazione, sino al 31 ottobre 1976.

Il traffico telefonico urbano, interurbano, internazionale e intercontinentale svolto nel mese di maggio 1976 in partenza dai posti telefonici pubblici dei comuni di cui al primo comma è gratuito, mentre a quello svolto nei successivi mesi di giugno e luglio si applica la riduzione tariffaria del 50 per cento.

Gli oneri derivanti dalle suddette agevolazioni, valutati in lire 500 milioni, sono rimborsati alle società concessionarie di servizi di telecomunicazioni dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici a carico di apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione delle spese dell'Azienda stessa per l'esercizio 1976; alla nuova spesa si farà fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

I telegrammi accettati nei comuni indicati a norma del precedente art. 20, in partenza per l'interno e per l'estero, sono inoltrati in esenzione di tassa fino al 31 maggio 1976.

Art. 41.

Per il conferimento a favore di alunni residenti nei comuni indicati a norma del precedente art. 20 di posti gratuiti nei convitti nazionali ed educandati di Stato, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali statali, e in altri istituti di educazione statali per gli anni scolastici 1975-76 e 1976-77 è assegnata alla regione Friuli-Venezia Giulia la complessiva somma di lire 1.000 milioni.

Con tali fondi la regione provvederà sia al pagamento della retta sia alla fornitura — tramite gli enti anzidetti — di corredo indispensabile per i convittori.

Le somme eventualmente non utilizzate ai fini anzidetti potranno comunque essere dalla regione destinate ad altre forme di assistenza a favore degli alunni di cui al precedente primo comma.

Art. 42.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dal terremoto di cui al presente decreto da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

Per la sistemazione e per la riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, nonchè di edifici a servizio delle stesse, da eseguirsi con i miglioramenti tecnici indispensabili, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni.

La spesa complessiva di lire 18.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1976 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade può autorizzare, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, aperture di credito a favore dei propri funzionari delegati per il pagamento delle indennità di occupazione di urgenza e di espropriazione.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, semprechè non trattasi di manufatti per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.

Ai fini del primo comma del presente articolo il capo compartimento della viabilità è autorizzato in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dell'articolo 25, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

Per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente articolo l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad assumere, anche in soprannumero da riassorbirsi con le future vacanze, due ingegneri, dieci geometri, cinque disegnatori, dieci assistenti e quattro coadiutori, dando precedenza a coloro che risiedono nella regione Friuli-Venezia Giulia.

La scelta sarà operata sulla base di un colloquio diretto ad accertare la capacità tecnico-professionale dei candidati.

La commissione giudicatrice sarà presieduta dal competente capo compartimento della viabilità che sarà composta da un funzionario tecnico e da un funzionario amministrativo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade; quest'ultimo avrà anche mansioni di segretario.

I vincitori potranno essere assunti in servizio anche in corso di registrazione del decreto di nomina e saranno tenuti a prestare servizio presso il compartimento per la viabilità della regione Friuli-Venezia Giulia per non meno di cinque anni.

Alla spesa conseguente alle assunzioni di cui sopra, valutata per l'anno 1976 in lire 200 milioni, sarà provveduto con corrispondente sovvenzione da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro e nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per il medesimo anno finanziario.

Art. 43.

E' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1976 per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico ed artistico nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia.

I lavori di competenza delle soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità e dell'Istituto centrale del restauro sono qualificati come urgenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori è sospeso il limite di spesa stabilito dall'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.

Art. 44.

Per l'attuazione dei compiti del servizio sismico, istituito con legge 26 aprile 1976, n. 176, è autorizzata la spesa di lire 2.400 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1978, 1979 e 1980.

Art. 45.

Per la ricostituzione ed il ripristino di mezzi e scorte di materiali impiegati nei servizi di soccorso dall'Amministrazione militare, dal Ministero delle finanze (Corpo della guardia di finanza) e da quello dell'interno (servizi della protezione civile e di pubblica sicurezza) è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di lire 15.500 milioni da iscrivere per lire 10.000 milioni nello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 5.000 milioni in quello del Ministero dell'interno e per lire 500 milioni in quello del Ministero delle finanze.

Copertura finanziaria

Art. 46.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno finanziario 1976, valutato in lire 321 miliardi, si provvede quanto a lire 70 miliardi e quanto a lire 30 miliardi mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dei capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e quanto a lire 221 miliardi mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 47.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1976

LEONE

MORO — COSSIGA — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 12

DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. **228**.

Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, già prorogati fino al 30 giugno 1976 con il decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, convertito nella legge 31 luglio 1975, n. 363, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1976. Sino alla predetta data continuano ad applicarsi, anche per i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, le disposizioni della legge su indicata nonché le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dallo Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1976, n. **229**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Anna, in Clavesana, e di S. Brigida, in Rocca Cigliè.

N. 229. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Mondovì 1° novembre 1974, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Anna, in frazione Surie del comune di Clavesana (Cuneo), e di S. Brigida, in Rocca Cigliè (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1976, n. **230**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giusto martire, in Ronco Canavese, e di S. Giacomo apostolo, in Ingria.

N. 230. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ivrea 1° novembre 1974, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giusto martire, in Ronco Canavese (Torino), e di S. Giacomo apostolo, in Ingria (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1976, n. **231**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto Regina Elena, in Sava.

N. 231. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto Regina Elena, in Sava (Taranto), della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1976, n. **232**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Alfonso de' Liguori, in S. Vincenzo.

N. 232. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Massa Marittima 5 luglio 1970, integrato con dichiarazioni 12 maggio e 24 giugno 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Alfonso de' Liguori, in S. Vincenzo (Livorno).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 70

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1975.

Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia, essendo scaduto il mandato triennale conferito a detto comitato con decreto di data 2 luglio 1971;

Viste le designazioni degli enti e amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che delega alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'inquinamento atmosferico;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Milano è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia, composto come segue:

Presidente:

il presidente della giunta regionale della Lombardia.

Componenti:

l'assessore alla sanità della giunta regionale della Lombardia;

il medico provinciale di Milano;

l'ufficiale sanitario di Milano;

il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Lombardia;

il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la Lombardia;

il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Milano;

il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Milano;

Santomauro prof. Luigi, esperto meteorologo;

l'ispettore della zona dei vigili del fuoco;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Milano;

il direttore della sezione di Milano dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro per la Lombardia;

Canzi comm. Remo, rappresentante delle provincie della regione;

Elias prof. Giacomo, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;

Chiappa ing. Luigi, esperto della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Lino Malvisi, funzionario della regione Lombardia.

Il comitato per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici ed esperti e può sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei alla amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito il parametro 530.

L'onere per i gettoni di presenza per il 1975 graverà sul cap. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di lire 200.000 (duecentomila) a favore della regione Lombardia.

Per gli anni 1976 e 1977 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per pari importo.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del comitato, verranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1976
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 200

(5393)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1976.

Proroga della validità a favore della Croce Rossa italiana dell'art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578, col quale all'art. 7 fu stabilito che fino al 30 giugno 1936 e salvo proroghe di cinque anni:

tutti gli uffici statali, gli stabilimenti e gli enti dipendenti dallo Stato nonchè le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficienza e tutti gli enti posti sotto il controllo e la vigilanza dello Stato, cedessero gratuitamente alla Croce Rossa italiana gli atti di archivio da eliminare con le formalità di cui all'art. 69 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, nonchè le pubblicazioni, i bollettini, gli stampati dichiarati fuori uso;

tutti gli uffici statali su richiesta delle singole amministrazioni e con l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato cedessero alla Croce Rossa italiana i mobili ed i materiali riconosciuti inservibili;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202, rispettivamente sulla ricostituzione del Ministero del tesoro e sulla ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visti i decreti del Ministro per le finanze 20 maggio 1936 e 4 gennaio 1941 ed i decreti del Ministro per il tesoro 11 aprile 1946, 3 giugno 1951, 30 marzo 1956, 7 gennaio 1961, 29 marzo 1966 e 16 novembre 1970, con i quali il termine di cui all'art. 7 del succitato regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, è stato successivamente prorogato sino al 30 giugno 1976;

Ritenuta l'opportunità di una ulteriore proroga del predetto termine;

In virtù della facoltà concessa dall'ultimo capoverso del già menzionato art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84;

Decreta:

Il termine del 30 giugno 1936, fissato dall'art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84 e prorogato al 30 giugno 1941 ed al 30 giugno 1946 con decreti del Ministro per le finanze rispettivamente datati 20 maggio 1936 e 4 gennaio 1941 nonchè al 30 giugno 1951, al 30 giugno 1956, al 30 giugno 1961, al 30 giugno 1966, al 30 giugno 1971 e al 30 giugno 1976, con decreti del Ministro per il tesoro rispettivamente datati 11 aprile 1946, 3 giugno 1951, 30 marzo 1956, 7 gennaio 1961, 29 marzo 1966 e 16 novembre 1970, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1981.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1976
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 279

(5573)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., stabilimento di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 2 maggio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., stabilimento di Genova, con effetto dal 19 agosto 1974;

Visti i decreti ministeriali 3 settembre 1975 e 4 settembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., stabilimento di Genova, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5478)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Arces - Officina meccanica, in Samarate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Arces - Officina meccanica, con sede in Samarate (Varese), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Arces - Officina meccanica, con sede in Samarate (Varese).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5065)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Montedison, stabilimento di Ferrara, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 2 dicembre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Ferrara, con effetto dal 14 aprile 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Montedison, stabilimento di Ferrara, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 14 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5479)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica « Società cooperativa elettrica Caiolo », in Caiolo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8, dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687188 del 26 febbraio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'E.N.E.L. ai sensi dell'art. 4, n. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa della Società cooperativa elettrica di Caiolo, con sede in Caiolo (Sondrio);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1973 e 1974, dai quali risulta che l'impresa, nel biennio, ha acquistato dall'E.N.E.L. energia elettrica per quantitativi rispettivamente di 119.070 kWh e 132.060 kWh e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Vista la nota n. 6070 del 10 luglio 1975, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha espresso l'avviso che la cooperativa predetta risulta essere carente dei requisiti formali della mutualità;

Considerato che il fabbisogno di energia elettrica dell'utenza servita dalla Società cooperativa elettrica di Caiolo è in continuo aumento;

Vista la nota n. 333 del 4 marzo 1976, con la quale il comune di Caiolo ha fatto presente che ha necessità, per far fronte al fabbisogno di acqua potabile per la popolazione, di prelevare sempre maggiori quantitativi di acqua dal torrente che alimenta l'impianto elettrico della Società cooperativa elettrica di Caiolo;

Vista la nota n. 867 del 12 marzo 1976, con la quale la prefettura di Sondrio ha reso noto che la suddetta società si trova nell'impossibilità di coprire, per i su esposti motivi, una richiesta sempre crescente proveniente dall'utenza;

Ritenuto che in relazione alle circostanze accertate e comunicate dalle predette autorità, la Società cooperativa elettrica di Caiolo non può assolvere adeguatamente alla funzione di assicurare alla propria utenza un servizio indispensabile ai fini del benessere e del progresso qual'è il servizio elettrico, in relazione agli accennati accresciuti fabbisogni di energia elettrica;

Tenuto conto che è venuto meno il presupposto che è alla base del provvedimento di esonero e cioè la possibilità da parte della stessa società di assolvere alla funzione di assicurare il servizio elettrico alla propria utenza in maniera sufficiente;

Ritenuto che l'impresa della Società cooperativa elettrica di Caiolo, con sede in Caiolo (Sondrio), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Società cooperativa elettrica di Caiolo », con sede in Caiolo (Sondrio), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla Società cooperativa elettrica di Caiolo, con sede in Caiolo (Sondrio), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5224)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1976.

Nomina di due componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 8, lettera *c*), del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.);

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1972, con il quale l'ing. Giuseppe Asquini, l'ing. Gian Guido Borghese, l'avv. Enzo Storoni, sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.), in qualità di esperti in materia finanziaria ed industriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973, con il quale l'avv. Vincenzo Storoni è stato nominato vice presidente dell'I.R.I.;

Considerato che per l'ing. Giuseppe Asquini e l'ingegnere Gian Guido Borghese è decorso il triennio previsto dall'art. 8 del richiamato decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, e che occorre pertanto provvedere al rinnovo delle relative cariche;

Decreta:

Il dott. Mario Schiavone e il dott. Luigi Acrosso sono nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.), in qualità di esperti in materia finanziaria ed industriale.

La nomina ha la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1976

Il Ministro: BISAGLIA

(5273)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali della pastificazione operanti nella regione Campania;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974, 9 aprile 1975 e 21 novembre 1975 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 30 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5476)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali della pastificazione operanti nella regione Campania;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974, 9 aprile 1975, 21 novembre 1975 e 30 aprile 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 3 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(5477)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1976.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto l'art. 3, comma primo e secondo, e l'art. 6, n. 1, del decreto sopramenzionato, concernenti la nomina a presidente dell'Ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1976, con il quale è stato costituito il nuovo consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo;

Vista la deliberazione con la quale il consiglio di amministrazione, nella seduta di insediamento dell'11 maggio 1976, ha provveduto alla proposta di una terna di nomi per la nomina a presidente dell'Ente;

Ritenuta l'opportunità di nominare presidente dello Ente la persona indicata per prima nella terna proposta dall'anzidetto consiglio di amministrazione e che ha riportato la designazione all'unanimità dei voti a seguito della votazione effettuata a scrutinio segreto;

Decreta:

Il dott. Leandro Tacconi è nominato presidente dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(5709)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di diritto processuale civile e di procedura penale nell'Università di Salerno

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Salerno sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto processuale civile;
2) procedura penale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5606)

Vacanza della cattedra di chimica organica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di chimica organica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5607)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 598-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Aurifex S.d.f. » Industria orafa milanese di Giovine & Riganti, con sede in Milano, via G. Murat n. 30, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 598-MI » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(5439)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 644-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Marchetti Secondo, con sede in Milano, via Cassala n. 3, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 644-MI » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(5440)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi. recanti il marchio di identificazione « 823-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta S.p.a. Numismatica italiana di Pizzorni Luigi, con sede in Milano, via Rossini n. 4, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 823-MI » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(5441)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria a produrre presìdi sanitari alla ditta S.P.A.I. S.r.l., in Ozzano Emilia

E' revocata l'autorizzazione provvisoria alla produzione di presìdi sanitari dell'officina, ubicata in Ozzano Emilia (Bologna), dell'impresa S.P.A.I. S.r.l., concessa con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5434)

Revoca dell'autorizzazione a produrre il presidio sanitario denominato « Minatox » dell'impresa Verchim-Asterias - S.p.a.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Minatox » concessa alla impresa Verchim-Asterias - S.p.A. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5435)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Grassano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 5 maggio 1976, il comune di Grassano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.475.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2158/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 aprile 1976, il comune di Castiglione di Sicilia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 242.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2115/M)

Autorizzazione al comune di Gizzeria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, il comune di Gizzeria (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.432.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2116/M)

Autorizzazione al comune di Montauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, il comune di Montauro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.927.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2117/M)

Autorizzazione al comune di Castel Frentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, il comune di Castel Frentano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.812.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2118/M)

Autorizzazione al comune di Tropea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, il comune di Tropea (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 309.427.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2119/M)

Autorizzazione al comune di Platania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, il comune di Platania (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.304.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2120/M)

Autorizzazione al comune di Acquappesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, il comune di Acquappesa (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.179.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2121/M)

Autorizzazione al comune di Monterosso Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, il comune di Monterosso Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.555.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2122/M)

Autorizzazione al comune di Spezzano della Sila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 maggio 1976, il comune di Spezzano della Sila (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.284.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2123/M)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Bellizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 maggio 1976, il comune di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.158.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2124/M)

Autorizzazione al comune di Mandatoriccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 aprile 1976, il comune di Mandatoriccio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.488.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2125/M)

Autorizzazione al comune di Albidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, il comune di Albidona (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.134.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2126/M)

Autorizzazione al comune di Vaccarizzo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 maggio 1976, il comune di Vaccarizzo Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2127/M)

Autorizzazione al comune di San Fele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 maggio 1976, il comune di San Fele (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.693.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2128/M)

Autorizzazione al comune di Castelsaraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 maggio 1976, il comune di Castelsaraceno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.763.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2129/M)

Autorizzazione al comune di Pescosansonesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 maggio 1976, il comune di Pescosansonesco (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.066.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2130/M)

Autorizzazione al comune di Catignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 maggio 1976, il comune di Catignano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.648.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2131/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione a Casauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 maggio 1976, il comune di Castiglione a Casauria (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.832.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2132/M)

Autorizzazione al comune di Aliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 maggio 1976, il comune di Aliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 50.003.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2133/M)

Autorizzazione al comune di Villavallelonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 maggio 1976, il comune di Villavallelonga (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.143.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2134/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Picenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 maggio 1976, il comune di Poggio Picenze (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.644.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2135/M)

Autorizzazione al comune di Rignano Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 maggio 1976, il comune di Rignano Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2136/M)

Autorizzazione al comune di Viggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 aprile 1976, il comune di Viggiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.419.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2137/M)

Autorizzazione al comune di Bivongi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 maggio 1976, il comune di Bivongi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.105.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2138/M)

Autorizzazione al comune di Molinella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 aprile 1976, il comune di Molinella (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.285.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2139/M)

Autorizzazione al comune di Garlasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 aprile 1976, il comune di Garlasco (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 24.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2140/M)

Autorizzazione al comune di Giulianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 aprile 1976, il comune di Giulianova (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 262.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2141/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 aprile 1976, il comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2142/M)

Autorizzazione al comune di Piana degli Albanesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 aprile 1976, il comune di Piana degli Albanesi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2143/M)

Autorizzazione al comune di Nicolosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 aprile 1976, il comune di Nicolosi (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 78.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2144/M)

Autorizzazione al comune di Milo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 aprile 1976, il comune di Milo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 56.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2145/M)

Autorizzazione al comune di Nicosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 aprile 1976, il comune di Nicosia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 718.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2146/M)

Autorizzazione al comune di Custonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 aprile 1976, il comune di Custonaci (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2147/M)

Autorizzazione al comune di Rosolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 aprile 1976, il comune di Rosolini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 568.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2148/M)

Autorizzazione al comune di Trappeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 aprile 1976, il comune di Trappeto (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2149/M)

Autorizzazione al comune di San Cipirello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 aprile 1976, il comune di San Cipirello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2150/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro di Caridà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 maggio 1976, il comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.465.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2151/M)

Autorizzazione al comune di Terme Vigliatore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 aprile 1976, il comune di Terme Vigliatore (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2152/M)

Autorizzazione al comune di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 aprile 1976, il comune di Scaletta Zanclea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2153/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Egidio alla Vibrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 maggio 1976, il comune di Santo Egidio alla Vibrata (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.587.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2154/M)

Autorizzazione al comune di Santa Cristina d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 maggio 1976, il comune di Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.603.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2155/M)

Autorizzazione al comune di Campo nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 maggio 1976, il comune di Campo nell'Elba (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.846.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2156/M)

Autorizzazione al comune di Albaredo d'Adige ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 maggio 1976, il comune di Albaredo d'Adige (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.166.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2157/M)

Autorizzazione al comune di Marcellinara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 maggio 1976, il comune di Marcellinara (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2159/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

Corso dei cambi del 10 maggio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	833,90	833,90	832 —	833,90	834 —	833,95	834 —	833,90	833,90	833,90
Dollaro canadese	850,70	850,70	845 —	850,70	850,97	850,60	849 —	850,70	850,70	850,70
Franco svizzero	332,70	332,70	335 —	332,70	335,41	332,70	335,30	332,70	332,70	332,70
Corona danese	137,85	137,85	138 —	137,85	138,04	137,80	138 —	137,85	137,85	137,85
Corona norvegese	152 —	152 —	153 —	152 —	152,63	151,95	152,50	152 —	152 —	152 —
Corona svedese	189,40	189,40	190 —	189,40	190,45	185,40	190,20	189,40	189,40	189,40
Fiorino olandese	307,50	307,50	311 —	307,50	309,92	307,40	309,40	307,50	307,50	307,50
Franco belga	21,25	21,25	21,45	21,25	21,44	21,25	21,37	21,25	21,25	21,25
Franco francese	176,60	176,60	177,50	176,60	178,28	176,60	177,21	176,60	176,60	176,60
Lira sterlina	1528,40	1528,40	1527 —	1528,40	1529,96	1528,40	1528,75	1528,40	1528,40	1528,40
Marco germanico	325,45	325,45	329 —	325,45	328,02	325,40	326 —	325,45	325,45	325,45
Scellino austriaco	45,55	45,55	45,50	45,55	45,79	45,55	45,65	45,55	45,55	45,55
Escudo portoghese	27,85	27,85	28,15	27,85	28,08	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85
Peseta spagnola	12,295	12,295	12,30	12,295	12,36	12,28	12,30	12,295	12,295	12,30
Yen giapponese	2,785	2,785	2,80	2 —	2,79	2,78	2,78	2,785	2,785	2,80

Media dei titoli del 10 maggio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,475
» 5 % (Ricostruzione)	96,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,200
» 5 % (Città di Trieste)	90,875
» 5 % (Beni esteri)	90,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,050
» 5,50 % » » 1968-83	82.275
» 5,50 % » » 1969-84	82,050
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,325
» 6 % » » 1972-87	82,900
» 9 % » » 1975-90	97,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,450
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,700
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80,675
» poliennali 7 % 1978	91,475
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	92,200
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 maggio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	833,95
Dollaro canadese	849,85
Franco svizzero	334 —
Corona danese	137,925
Corona norvegese	152,25
Corona svedese	189,80
Fiorino olandese	308,45
Franco belga	21,31
Franco francese	176,905
Lira sterlina	1528,575
Marco germanico	325,725
Scellino austriaco	45,60
Escudo portoghese	27,85
Peseta spagnola	12,297
Yen giapponese	2,782

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Gian Paolo Lussu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villacidro (Cagliari).

La sig.ra Maria Carboni è nominata presidente della Cassa comunale di credito agrario di Paulilatino (Oristano).

Il sig. Antonio Trogu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Samugheo (Oristano).

Il sig. Antonio Locci è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barisardo (Nuoro).

Il sig. Giovanni Melaiu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aglientu (Sassari).

Il sig. Gaetano Motzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonarcado (Oristano).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1976

Il Governatore: BAFFI

(5287)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a cinquecentoquarantasette posti di operatore telefonico nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1976, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a cinquecentoquarantasette posti di operatore telefonico nella tabella XII del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto che il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso è il 13 maggio 1976;

Ritenuta l'opportunità di prorogare detto termine, in relazione alla calamità naturale recentemente abbattutasi nella zona del Friuli;

Decreta:

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a cinquecentoquarantasette posti di operatore telefonico nella tabella XII del personale dell'esercizio telefonico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è prorogato fino al quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 11 maggio 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1976
Registro n. 33 *Poste, foglio n.* 132

(5745)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica all'elenco dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali dei concorsi di assunzione del personale sanitario ospedaliero.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto del 10 febbraio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 22 marzo 1976, con il quale sono approvati gli elenchi dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario ospedaliero;

Considerato che l'elenco attinente ai primari di psichiatria di cui sopra non comprende i seguenti nominativi: dott. Benincasa Stagni Emilio, Bonfiglio Giovanni, Cozzo Giuseppe, D'Angelo Carmine, Francesconi Giuseppe, Giordano Alberto, Jaria Antonino, Massenti Claudio, Matarazzo Fortunata, Paparo Francesco, Pariante Ferdinando, Tarantini Anna Maria;

Accertato che la documentazione relativa ai sanitari di cui sopra, è pervenuta a questa amministrazione nei termini previsti dalla circolare ministeriale n. 900.4 del 2 ottobre 1975;

Decreta:

All'elenco dei primari di psichiatria, che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami d'idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario ospedaliero, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 22 marzo 1976, occorre aggiungere i seguenti nominativi:

n. 204: Benincasa Stagni Emilio - Perugia 30 novembre 1925 - Ospedale S. Maria della Pietà di Roma - Psichiatrico;

n. 205: Bonfiglio Giovanni - Roma 6 dicembre 1920 - Ospedale S. Maria della Pietà di Roma - Psichiatrico;

n. 206: Cozzo Giuseppe - Roma 28 agosto 1925 - Ospedale S. Maria della Pietà di Roma - Psichiatrico;

n. 207: D'Angelo Carmine - Roma 30 settembre 1916 - Ospedale S. Maria della Pietà di Roma - Psichiatrico;

n. 208: Francesconi Giuseppe - Trevi 29 ottobre 1928 - Ospedale S. Maria della Pietà di Roma - Psichiatrico;

n. 209: Giordano Alberto - Brindisi 15 gennaio 1917 - Ospedale S. Maria della Pietà di Roma - Psichiatrico;

n. 210: Jaria Antonino (*) - Roccella Ionica 21 febbraio 1923 - Ospedale S. Maria della Pietà di Roma - Psichiatrico;

n. 211: Massenti Claudio: Cagliari 5 ottobre 1911 - Ospedale S. Maria della Pietà di Roma - Psichiatrico;

n. 212: Matarazzo Fortunata - Formia 17 gennaio 1921 - Ospedale S. Maria della Pietà di Roma - Psichiatrico;

n. 213: Paparo Francesco - Napoli 2 luglio 1925 - Ospedale S. Maria della Pietà di Roma - Psichiatrico;

n. 214: Pariante Ferdinando (*) - Napoli 19 settembre 1927 - Ospedale S. Maria della Pietà di Roma - Psichiatrico;

n. 215: Tarantini Anna Maria - Roma 27 agosto 1927 - Ospedale S. Maria della Pietà di Roma - Psichiatrico.

(*) I sanitari contrassegnati con l'asterisco sono direttori psichiatri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5551)

OSPEDALE «VILLA SOFIA» DI PALERMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di oculistica;
un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(5553)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO E DI MALATTIE SOCIALI E DEL LAVORO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di anestesiologia e rianimazione;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino, via Zuretti, 29 - tel. 633633-634545.

(5554)

OSPEDALE CIVILE «CADUTI IN GUERRA» DI CANOSA DI PUGLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto anatomo istologo;
un posto di aiuto ostetrico;
due posti di assistente anestesista;
un posto di assistente chirurgo;
un posto di assistente emotrasfusionale;
un posto di assistente medico;
un posto di assistente urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(5569)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 6 febbraio 1976, n. 83, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del reparto pediatria;

un posto di primario e un posto di aiuto della divisione di radioterapia con annesse terapia fisica e medicina nucleare;

un posto di assistente del reparto radioterapia con annesse terapia fisica e medicina nucleare;

tre posti di assistente del reparto anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata, via S. Lucia, 2.

(5555)

OSPEDALE DI MONZA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monza (Milano) - tel. 039/82261.

(5568)

OSPEDALE OFTALMICO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente anestesista;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino, via Juvarra, 19.

(5556)

OSPEDALE «MISERICORDIA E DOLCE» DI PRATO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze), piazza dell'Ospedale, 5.

(5557)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso ad un posto di aiuto dietologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dietologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(5558)

Avviso di rettifica

In esecuzione della deliberazione 28 aprile 1976, n. 373, a rettifica del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 13 aprile 1976, si precisa che il posto di aiuto della divisione di chirurgia pediatrica messo a concorso è quello di aiuto della sezione di chirurgia plastica aggregata alla divisione medesima.

(5559)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1976, n. 1.

Ripartizione a decorrere dal 1975, dei contributi alle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi d'Abruzzo di cui alle leggi regionali 17 aprile 1973, n. 17 e 18 aprile 1975, n. 37.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 23 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento del fondo di cui alle leggi regionali 17 aprile 1973, n. 17 e 18 aprile 1975, n. 37, è ripartito, a decorrere dal 1975, tra le quattro sezioni U.I.C. operanti nella Regione, nel modo seguente:

a) per la quota parte di L. 68.000.000 in parti uguali tra le sezioni;

b) per la restante quota parte in misura proporzionale al numero della popolazione residente in ciascuna circoscrizione provinciale, in base ai dati forniti annualmente dall'Istituto centrale di statistica.

Il predetto contributo è corrisposto con decreto del presidente della giunta regionale al presidente del consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi d'Abruzzo o a chi ne fa le veci o a persona dallo stesso delegata.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 gennaio 1976

SPADACCINI

(4447)

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1976, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia entrata in vigore la legge regionale di approvazione del bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 1976, il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1976 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nel relativo progetto di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 22 gennaio 1976

SPADACCINI

(4448)

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1976, n. 3.

Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 4 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei prestiti agevolati previsti dalle leggi regionali 19 gennaio 1973, n. 4, 27 agosto 1974, n. 40 e 11 marzo 1975, n. 15, per l'annata agraria 1975-76, è autorizzata la spesa di lire 1.155 milioni.

Art. 2.

Il concorso regionale sui prestiti di cui al precedente articolo è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato fissati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, della legge 17 agosto 1974, n. 397 e del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, ed eventuali successive modificazioni.

Art. 3.

Al finanziamento dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede con i fondi assegnati alla regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, concernente «Disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura», convertito nella legge 23 aprile 1975, n. 125.

Nel bilancio regionale per l'esercizio 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

A) STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Nel titolo III - Entrate extra-tributarie; Categoria IV - contributi, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio statale; Rubrica n. 2 - giunta regionale; è istituito il cap. 112 denominato: «Assegnazione dello Stato di fondi per il finanziamento di contributi sugli interessi dei prestiti di conduzione in agricoltura (legge 23 aprile 1975, n. 125)», con lo stanziamento di L. 1.155.000.000;

B) STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Nel titolo II - spese in conto capitale, sezione V - azione ed interventi in campo economico; Rubrica n. 2 - giunta regionale - agricoltura e foreste; categoria XII - trasferimenti, è istituito il cap. 1933 denominato: «Contributi sugli interessi dei prestiti di conduzione concessi dagli istituti esercenti il credito agrario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (legge 23 aprile 1975, n. 125)», con lo stanziamento di L. 1.155.000.000.

Art. 4.

Le somme di cui alla presente legge non impegnate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 gennaio 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1976, n. 4.

Integrazione alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 16 - Delimitazione delle zone montane omogenee e costituzione delle comunità montane (comuni di Manoppello e Bolognano).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 4 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I territori classificati montani ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dei comuni di Manoppello e Bolognano, sono inclusi nella zona « L » di cui all'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 gennaio 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1976, n. 5.

Integrazione di contributi nel periodo gennaio-giugno 1975 per l'attuazione degli interventi previsti dalle leggi regionali 22 agosto 1974, n. 38 e 24 gennaio 1975, n. 12 (diritto allo studio).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 4 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi della regione Abruzzo per contribuire alla realizzazione del « diritto allo studio » previsti dalle leggi regionali 22 agosto 1974, n. 38 e 24 gennaio 1975, n. 12, sono estesi anche al periodo gennaio-giugno 1975.

Art. 2.

Per l'applicazione delle iniziative previste dall'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1974, n. 38 e dell'art. 1 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 12, l'onere derivante è valutato, per il periodo indicato nel precedente articolo, in complessive L. 2.850.000.000 ed è così distinto:

1) per la lettera *a)* dell'art. 2 della legge regionale n. 38: L. 700.000.000;
2) per la lettera *d)* dell'art. 2 della legge regionale n. 38: L. 180.000.000;
3) per la lettera *f)* dell'art. 2 della legge regionale n. 38: L. 180.000.000;
4) per la lettera *g)* dell'art. 2 della legge regionale n. 38: L. 1.640.000.000;
5) per la lettera *a)* dell'art. 1 della legge regionale n. 12: L. 150.000.000.

All'onere di L. 2.850.000.000 di cui ai precedenti punti del presente articolo, si fa fronte mediante riduzione, di pari importo, del cap. 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975, denominato: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali ».

La partita: « Provvidenze per assicurare il diritto allo studio », iscritta nell'elenco n. 4 allegato al predetto bilancio, è ridotta di L. 2.850.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, previa conforme deliberazione, della giunta stessa, le occorrenti variazioni del bilancio di previsione 1975.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 gennaio 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1976, n. 6.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1975 (quarto provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 4 *febbraio* 1976)

(*Omissis*).

(4449)

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1976, n. 7.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 novembre 1972, n. 25, recante norme sui contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 20 novembre 1972, n. 25, è aumentato a L. 300.000 per ciascun gruppo consiliare.

La quota di cui al comma secondo del predetto articolo, è fissata in L. 100.000 per ciascun componente il gruppo.

I contributi di cui al presente articolo sono corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

L'ufficio di presidenza del consiglio provvederà al conguaglio tra le somme dovute ai gruppi ai sensi del precedente articolo e quelle corrisposte ai sensi della legge regionale 20 novembre 1972, n. 25, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

I gruppi possono avvalersi per la stampa in ciclostile o in fotocopia dei documenti, delle attrezzature meccaniche ed elettriche del consiglio regionale e possono utilizzare gli esistenti servizi di biblioteca.

Ai gruppi sono anche forniti i necessari oggetti di cancelleria ed è assicurato il servizio telefonico e telex.

Art. 4.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, determinata in L. 34.800.000 per anno a partire dal 1976, trova capienza negli stanziamenti iscritti nel corrispondente cap. 2 del relativo bilancio.

Negli esercizi successivi la spesa farà carico ai pertinenti capitoli di spesa dei bilanci annuali.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 gennaio 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1976, n. 8.

Approvazione dello statuto della comunità montana « Vestina ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, lo statuto della comunità montana « Vestina » nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 gennaio 1976

SPADACCINI

(*Omissis*).

(4450)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1976, n. 7.

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 15 *aprile* 1976)

(*Omissis*).

(5103)

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1976, n. 8.

Contributo, per l'anno 1975, al Consorzio autonomo del porto di Napoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 10 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, in favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli, la erogazione, una tantum, della somma di L. 300 milioni, a titolo di contributo dovuto dalla regione Campania, quale ente consorziato, ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1974, n. 46.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si provvede con i fondi del cap. 517, di nuova istituzione, del titolo I, sezione IV, rubrica 9 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976, prelevando l'occorrente importo, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, dal fondo globale iscritto al cap. 1896 del bilancio 1975, che si riduce di pari somma.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 31 marzo 1976

MANCINO

(5104)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1976, n. 10.

Bilancio di previsione della regione Calabria per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *dell'*8 *aprile* 1976)

(*Omissis*).

(5101)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761270)